

Spett.le
Trasgressore
OMISSIS
Pec **OMISSIS**

Spett.le
Obbligato in solido
2 L.C. S.N.C. DI CARLOMAGNO
MICHELE E FIGLI
Pec 2lcsnc@legalmail.it

ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 80/2025

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981
RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL TITOLO AUTORIZZATORIO
R.G. N. 1296 DEL 22/07/2019**

Con riferimento all'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, con sopralluogo effettuato dal Gestore del SII Brianzacque Srl per conto dell'Ufficio d'Ambito in data 17/09/2024, di cui al verbale di sopralluogo acquisito con protocollo ATO – MB n. 5261 del 17/09/2025, è stato accertato che l'Azienda **2 L.C. S.N.C. DI CARLOMAGNO MICHELE E FIGLI** situata in Comune di Busnago (MB) in Via Italia, 85 non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1296 del 22/07/2019.

È stato rilevato a carico di **2 L.C. S.N.C. DI CARLOMAGNO MICHELE E FIGLI** il mancato adempimento delle prescrizioni di seguito riportate, sanzionate ai sensi dell'art. 133 comma 3 del predetto decreto:

14. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
15. i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico dei rifiuti da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi;
18. ognuna delle reti di raccolta deve essere campionata separatamente, pertanto **entro 90 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad

eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti o previsti, sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, dopo il trattamento nel disoleatore e prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica;

19. **entro 30 giorni** dalla fine dei lavori dei suddetti interventi, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, l'ubicazione di tutti i pozzetti di campionamento, le sigle identificative degli scarichi parziali e finali e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.
22. le acque di prima pioggia inviate in fognatura dovranno essere trattate in idoneo disoleatore ed eventuale dissabbiatore. Le acque di seconda pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo a monte del punto di scarico finale, al fine di garantire il rispetto dei limiti della normativa vigente;
26. lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante quindi pari a 0.25 l/s, anche se le precipitazioni cumulate dell'evento meteoriche in questione non abbiano raggiunto i 5 mm.

Verificata la regolare notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo trasmesso a mezzo pec in data 01/10/2024 prot. ATO – MB n. 5639 e 5641 nei confronti di:

✓ Trasgressore:

OMISSIS cod. Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS nel Comune di OMISSIS, in qualità di OMISSIS

✓ Obbligato in solido ai sensi dell'art.6 della Legge 689/81:

2 L.C. S.N.C. DI CARLOMAGNO MICHELE E FIGLI P.IVA 07449930960, con sede legale in via Italia, 85, nel Comune di Busnago (MB)

Ritenuto che in base all'istruttoria svolta la trasgressione accertata è fondata e che sussistono le condizioni per irrogare la sanzione amministrativa pari a € 3.000,00 in applicazione dell'art. 8 bis e dell'art. 11 della Legge 689/81, tenuto conto della metodologia per la determinazione della sanzione amministrativa approvata con delibera n. 3 del CDA di ATO MB del 04/02/2019.

Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza

ORDINA E INGIUNGE

- OMISSIS cod. Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS nel Comune di OMISSIS, in qualità di OMISSIS

E, quale obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della Legge 689/81:

- alla Ditta 2 L.C. S.N.C. DI CARLOMAGNO MICHELE E FIGLI P.IVA 07449930960, con sede legale in via Italia, 85, nel Comune di Busnago (MB)

Di pagare la somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, qualora non abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiuntale, né abbia fatto istanza di rateizzazione, si provvederà alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81 e s.m.i., che prevede al comma 5 la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

La presente ordinanza ed il relativo pagamento sono trasmessi sia al trasgressore che all'obbligato in solido (art. 1292 c.c.). Si tratta dello stesso atto, il quale intima un unico pagamento il cui versamento integrale e non parziale da parte dell'uno estingue l'obbligo anche per l'altro. Il versamento completo di quanto irrogato, consentirà di ritenere concluso il procedimento sanzionatorio.

La presente ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

Avverso la presente ordinanza di ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81.

Ufficio ATO-mb

Il Direttore

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato-mb.it
pec: ato-mb@cn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



Avvertenze di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo del sistema PagoPA al seguente indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201897&areaAttiva=1

indicando espressamente quale causale "Pagamento ordinanza di ingiunzione n. 80/2025 del 24/10/2025" emessa dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza.

L'attestazione di pagamento dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Via Locarno, 1 – 20900 Monza, al seguente indirizzo di posta elettronica: ato-mb@cgn.legalmail.it

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell'emissione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Azienda Speciale si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Azienda Speciale che lei potrà contattare ai riferimenti di cui sotto. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: società FAREPA SRL pec farepa@pec.net